

501



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello iscritto al NRG 9611 dell'anno 2007 proposto dai sigg.ri **PIANIGIANI ALESSANDRO, CREA DOMENICO, BATTAGLINI PIETRO, MATTERA GABRIELLA, CAPUTO GENNARO, TARALLO DARIO, CASCIELLO LAURA, ODDI SILVIA** rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cucci con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 76/A;

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'esecuzione del giudicato

di cui alla sentenza n. 502 del 2006 emessa dal Tribunale di Pisa e depositata in data 21 agosto 2006;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati, con la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza

RL

N. 1549/2008

Reg. Dec.

N. 9611 Reg. Ric.

Anno 2007



- 2 -

N.R.G. 9611/2007

impugnata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata amministrazione statale;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica in camera di consiglio del 5 febbraio 2008 il consigliere *Raffaele Potenza*;

Uditi l'avv. Massimo Cucci, per l'appellante e l'Avvocato dello Stato De Socio;

FATTO

Con sentenza n. 502/2006 il Tribunale di Pisa, sezione lavoro, su ricorso degli odierni ricorrenti (ufficiali giudiziari ed aiutanti presso l'UNEP del Tribunale stesso) dichiarava, nei confronti Ministero di grazia e giustizia, il diritto dei ricorrenti medesimi alla copertura assicurativa prevista dagli artt. 6 del DPR n. 395/88 e 16 del DPR n. 44/1990.

Con il ricorso in esame, premesso che:

la sentenza in parola è stata depositata il 21 agosto 2006;

avverso la stessa non è stato interposto appello;

in data 31 agosto 2007 gli interessati hanno notificato al Ministero della Giustizia atto richiedente l'esecuzione della pronunzia "de qua";

gli esponenti hanno adito questo Consiglio domandandone l'esecuzione a norma dell'art. 90 del R.D. n. 642/1907.

L'Amministrazione si è costituita nel giudizio ed alla camera di consiglio del 5 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto in

decisione.

DIRITTO

Sussistono entrambi i presupposti per la proposizione dell'azione di esecuzione del giudicato, costituiti dal passaggio in giudicato della sentenza (per decorso del termine annuo dal deposito a norma dell'art. 327c.p.c) e dalla preventiva notificazione di un atto di messa in mora (ai sensi dell'art. 90 del citato RD) con assegnazione del termine per provvedere non inferiore a trenta giorni.

Il giudicato è costituito da una pronunzia che dichiara un diritto soggettivo dei ricorrenti e che necessita quindi, in accoglimento del ricorso, dell'emanazione di provvedimenti amministrativi d'esecuzione da parte Ministero intimato, e consistenti nella costituzione, mediante versamento nella gestione prevista dei relativi contributi, delle posizioni assicurative riconosciute dalla sentenza.

Nell'ipotesi di perdurante inottemperanza, nonostante il termine assegnato dalla presente decisione, è opportuno provvedere sin da questo momento alla nomina di un Commissario ad acta che, può essere individuato nel Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero della Giustizia o di un suo delegato, nonché alla fissazione di un termine e del compenso relativi alla eventuale necessaria attività.

Le spese del giudizio e dell'eventuale esecuzione

- 4 -

N.R.G. 9611/2007

commissariale, debbono porsi a carico dell'Amministrazione intimata, in ragione del principio di soccombenza (art.91 c.p.c).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie il ricorso e per l'effetto:

- 1- ordina al Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro-tempore, di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pisa di cui in epigrafe entro trenta giorni dalla notificazione della presente pronunzia;
- 2- nomina quale commissario "ad acta", per il caso di ulteriore inottemperanza oltre detto termine, il Direttore Generale degli affari generali e del Personale del Ministero della Giustizia o un funzionario da lui delegato, fissandone le spese per l'eventuale attività d'esecuzione in Euro duemila, da porsi a carico dello stesso Ministero;
- 3- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro duemila, oltre accessori.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -

Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

- TROTTA GAETANO - Presidente
- MARUOTTI LUIGI - Consigliere
- LODI PIER LUIGI - Consigliere
- ROMEO GIUSEPPE - Consigliere
- POTENZA RAFFAELE - Consigliere. est
- L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il **10 APR. 2008**
(Art. 55, L. 27-4-1962, n. 186)
Il Direttore

[Handwritten signature]

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quarta)

Addi **10 APR. 2008** conia della

presente decisione è trasmesso al

M.N. Giustizia - DIRETTORE GEN. AFFARI GEN F DEL PRESIDE

a norma dell'art. 37 del regolamento **Comun. 1000/07**
di procedura 17 agosto 1907, n. 642 **este..**

IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]
Allepe Maurice